

| | |
|-----------------|------------------|
| Comune Di Gela | |
| Reg. In Entrata | 0094928 |
| Data | 24/08/2017 12:38 |



ALLEGATO "B"
 ALLA DELIBERA DI
 CONSIGLIO COMUNALE
 N° 106 DEL 30/08/2017

Al Presidente del Consiglio Comunale di Gela
 Al sig. Sindaco del Comune di Gela

Oggetto : Emendamenti alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 1920 del 17-07-2017

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, i sottoscritti componenti della III Commissione Consiliare Permanente Bilancio e programmazione Economica

PRESENTANO

i seguenti emendamenti al testo della proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

1. All'articolo 5-Perfezionamento della definizione, il comma 1 viene variato nel contenuto delle lettere :
 b) 20% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16/11/2017;
 c) 20% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16/12/2017;
 Il contenuto della lettera c) viene menzionata con la nuova lettera d) :
2. All'articolo 6-Diniego della definizione il comma 1 reciterà : " Il Comune notifica l'eventuale rigetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e comunque non oltre il 31/07/2018, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite".

Gela li,

Il Presidente

.....
 dott. *[Signature]*

Vice Presidente

.....

I Componenti


[Signature]

[Signature]




COMUNE DI GELA
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
SETTORE TRIBUTARIO

| | |
|-----------------|------------------|
| Comune Di Gela | |
| Reg. In Entrata | 0096184 |
| Data | 29/08/2017 18:04 |



| | |
|-------------------|------------------|
| Comune Di Gela | |
| Reg. Interna N.G. | 0096145 |
| Data | 29/08/2017 17:27 |



Ufficio Presidenza del Consiglio

SEDE

Oggetto: Trasmissione pareri emendamenti

In riferimento alla nota prot. n. 94938 de 24.06.2017 si trasmettono i pareri richiesti:

- **Emendamento n. 1**, relativo all'articolo 5, comma 1: si esprime parere di regolarità tecnica favorevole:
- **Emendamento n. 2**, relativo all'articolo 6, comma 1: si esprime parere di regolarità tecnica favorevole:



Il Dirigente

(dott.ssa M. Morinello)



COMUNE DI GELA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 106 DEL 30/08/2017

OGGETTO: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell' art. 11 del decreto legge n° 50/2017 convertito con legge n° 96/2017". IMES

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di agosto, alle ore venti e venticinque e seguenti, in Gela e nella residenza Municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta "ordinaria".

Risultano presenti:

| | CONSIGLIERI | P. | A. | | CONSIGLIERI | P. | A. |
|----------------|-------------------------|----|----|--------------|--------------------------|----|----|
| 1 | Ascia Alessandra Elisa | | Si | 16 | Scerra Salvatore | Si | |
| 2 | Ventura Giuseppe | Si | | 17 | Giudice Vinc. Eman | Si | |
| 3 | Cirignotta Vincenzo | Si | | 18 | Cascino Vincenzo | Si | |
| 4 | Casanò Carmelo | Si | | 19 | Farruggia Virginia | Si | |
| 5 | Gallo Salvatore | | Si | 20 | Pingo Maria | Si | |
| 6 | Di Dio Luigi Giuseppe | Si | | 21 | Bonura Sara Fabiola Zel. | | Si |
| 7 | Orlando Carmelo | Si | | 22 | Guastella Giuseppe | | Si |
| 8 | Biundo Antonino | Si | | 23 | Farruggia Salvatore | Si | |
| 9 | Morselli Romina Adriana | Si | | 24 | Comandatore Dom. A.M. | Si | |
| 10 | Torrenti Antonio | Si | | 25 | Napolitano Crocifisso | Si | |
| 11 | Bennici Sandra | | Si | 26 | Malluzzo Cristian | Si | |
| 12 | Caruso Francesca | Si | | 27 | Di Modica Ang. Maria | Si | |
| 13 | Sammito Salvatore | Si | | 28 | Morgana Simone | Si | |
| 14 | Siragusa Guido | Si | | 29 | Panebianco Giovanni | | Si |
| 15 | Cavallo Sara Silvana | Si | | 30 | Amato Angelo Emanuele | | Si |
| PRESENTI N° 23 | | | | ASSENTI N° 7 | | | |

La seduta è pubblica.

Risultano presenti, per l'amministrazione, gli assessori Siciliano e Salinitro.

Per quanto concerne il dibattito si fa riferimento al verbale di trascrizione n. 48 della seduta consiliare del 30 agosto 2017.

In assenza della Presidente A. Ascia, ne assume le funzioni il V. Presidente Consigliere Maria Pingo la quale, con l'assistenza del Segretario Generale dott. A. Grisanti, constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed introduce la proposta di cui all'oggetto che, sotto la lettera "A", si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Sull'argomento interviene il consigliere Di Modica che espone il regolamento ai consiglieri presenti soffermandosi anche sugli emendamenti, proposte della III Commissione Consiliare.

Permanente Bilancio e Programmazione Economica, sugli articoli 5 e 6, che sotto la lettera "B" si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Emendamenti qui di seguito specificati:

art. 5: "Perfezionamento della definizione" modificare il punto 1 nel contenuto delle lettere, così come segue:

- a) il 40 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 20 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 novembre 2017;
- c) il 20% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 dicembre 2017;
- d) il 20% per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

art. 6: "Diniego della definizione" sostituire il punto 1 così come segue:

1. Il comune notifica l'eventuale rigetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e comunque non oltre il 31 luglio 2018, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Entra in aula il consigliere Casano.

Successivamente, il Presidente Maria Pingo, dopo aver dato lettura dei pareri tecnici sugli emendamenti, non essendoci consiglieri comunali iscritti a parlare, dispone la votazione degli emendamenti presentati dalla III Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica.

Entra in aula la Presidente Ascia e ne assume le funzioni.

La votazione espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato:

consiglieri comunali presenti 25, assenti 5 (Gallo, Bennici, Pingo, Guastella e Panebianco).
favorevoli 25, indi, all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare gli emendamenti presentati dalla III Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica così come segue:

art. 5: "Perfezionamento della definizione" modificare il punto 1 nel contenuto delle lettere, così come segue:

- a) il 40 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 20 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 novembre 2017;
- c) il 20% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 dicembre 2017;
- d) il 20 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

art. 6: "Diniego della definizione" sostituire il punto 1 così come segue:

1. Il comune notifica l'eventuale rigetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e comunque non oltre il 31 luglio 2018, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Successivamente, dopo l'intervento della Presidente A. Ascia, che dà lettura dei pareri tecnici e parere del collegio dei revisori sulla proposta in trattazione e dopo l'intervento del consigliere Sammito, che esprime, depositandolo, il parere favorevole reso della III commissione consiliare Bilancio e Programmazione Economica "Allegato C", non essendoci altri interventi, dispone la votazione del regolamento così come modificato dagli emendati approvati.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11 - "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017 n. 96 (in S.O. n. 31 relativo all G.U. n. 144 del 23/06/2017), prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- fino alla data di approvazione della presente delibera, agli atti del Servizio Contenzioso del Settore Tributario, risultano pendenti i seguenti ricorsi:
 - o Commissione Tributaria Provinciale: n. 91 ricorsi, numerati dall'anno di imposta 2014 ad oggi, per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 12.860.099,58 euro;
 - o Commissione Tributaria Regionale: n. 8 appelli per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 12.251,00 euro;
 - o Corte di Cassazione: n. 6 ricorsi proposti da ENI Mediterranea S.p.a ed ENI S.p.a. avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo nr. 2391, 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 in data 12.01.2015 (di rigetto dell'appello del Comune di Gela) per un importo complessivo d'imposta I.C.I. (dal 2003 al 2008) accertata per una somma di 3.555.858,58 euro, ed avverso i quali con Deliberazione di G.M. n. 1 del 04/01/2016, in rappresentanza e difesa dell'Ente, è stato conferito mandato legale all'avv. Ferdinando D'Amario del foro de L'Aquila;
 - o non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
con votazione espletata per appello nominale che ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato:
consiglieri comunali presenti 24, assenti 6 (Gallo, Bennici, Siragusa, Pingo, Guastella e Panebianco),
favorevoli 24, all'unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare il "Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017" come modificato dagli emendamenti proposti dalla III commissione consiliare permanente Bilancio e Programmazione Economica, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione, al momento della sua adozione da parte del Consiglio Comunale, sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Successivamente la Presidente dispone la votazione dell'immediata esecutività dell'atto che, espletata per alzata di mano, viene approvata all'unanimità dei 24 consiglieri comunali presenti.

Chiesta ed ottenuta la parola, interviene il consigliere Casano il quale chiede il prelievo del punto 5 dell'ordine del giorno "Approvazione schema di Rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2016 e della relazione al Rendiconto di gestione (art. 11, co.6. DLgs. 118/2011)". Dopo l'intervento dell'assessore Siciliano la Presidente, non essendoci altri interventi, dispone la votazione del prelievo del punto 5 chiesto dal Consigliere Casano.

La votazione espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato:
consiglieri comunali presenti 18, assenti 12 (Ventura, Cirignotta, Gallo, Biundo, Morselli, Bennici, Siragusa, Scerra, Pingo, Guastella, Panebianco e Amato), votanti 18, astenuti 2 (Ascia e Orlando), contrari 4 (Giudice, Farruggia Virginia, Bonura e Morgana), favorevoli 12.
Indi, a maggioranza


IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di prelevare il punto 5 dell'ordine del giorno: "Approvazione schema di Rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario anno 2016 e della relazione al Rendiconto di gestione (art. 11, co.6. DLgs. 118/2011)".

L'istruttore:




Il Responsabile




Letto, approvato e sottoscritto


Il Consigliere Anziano


C. Casano

Il Presidente


A. La Motta

Il Segretario Generale


A. Crisanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____ DEL _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto alcun reclamo e/o opposizione.


Gela, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Gela, 13 di AGO 2017

Il Segretario Generale



ALLEGATO "C"
ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N° 106 DEL 30/08/2017



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Al Presidente del Consiglio Comunale di Gela

Oggetto : Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 1920 del 17-07-2017 relativo all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie art.11 DL n.50/2017 convertito con Legge n.96/2017.

In data 08/08/2017 con Protocollo n.91192 è stato richiesto il parere sulla proposta di Deliberazione di C.C. n.1920/2017, trasmesso dallo Staff del Consiglio Comunale - Ufficio di Presidenza.

PREMESSO

- Che l'articolo 11 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del D.L. n.50 del 201, convertito con modificazioni della L.21/06/2017 n.96, prevede per i Comuni di disporre entro il 31/08/2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- Che risultano pendenti agli atti del Servizio Contenzioso del Settore Tributario, quelli riportati e meglio specificati nella delibera di cui all'oggetto;
- Che l'articolo 11 al comma 1bis disciplina una facoltà per l'ente locale ovvero quella di disporre la definizione agevolata nelle quali siano parte gli enti locali e, nel caso intendesse prevedere la definizione agevolata, l'Ente debba procedere con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, pertanto necessita di utilizzare l'art.52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplinando la definizione agevolata tramite un regolamento approvato dall'organo consiliare.

CONSIDERATO

- Che la definizione agevolata rappresenta per l'ente, oltre alla riduzione dei contenziosi in essere, l'opportunità di incassare nel più breve tempo possibile somme ad oggi non riscosse; per il debitore, invece, l'opportunità della considerevole riduzione del debito grazie alla esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definite;
- Che il regolamento, che deve essere approvato dall'organo consiliare, è fortemente legato a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- Che per rendere più agevole ed invogliare il contribuente ad aderire alla definizione agevolata, la commissione ha ritenuto opportuno in sede di esame del regolamento rivisitare alcuni articoli e commi proponendo al Settore Tributi due emendamenti:

L'Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata. Al Comma 1: Sono stati ripresi in esame le scadenze e le percentuali.

L'Articolo 6 - Diniego della definizione. Al Comma 1. I componenti sollevano il problema che il



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

diniego viene previsto dopo il pagamento di tutte le rate.

Il rigetto deve essere dato entro 60 giorni dalla data di presentazione della definizione agevolata anche per garantire quanto previsto nell'art.4 – Importi dovuti, in modo particolare nei commi 3-4-6 e 7.

VISTO

L'allegato regolamento al presente atto composto da 8 articoli;

VISTO

Il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.12 L.R. 30/2000 espresso dal Dirigente Settore Tributario Dottoressa Maria Morinello

VISTO

Il parere favorevole reso dal Responsabile Finanziario dell'Unità di Progetto Bilancio Dott. Alberto De Petro in ordine alla regolarità contabile e tecnica;

VISTO

Il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente Settore Tributario Dottoressa Maria Morinello in merito agli emendamenti proposti dalla III Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica con nota R.I.N.G.0096145 del 29/08/2017 all'indirizzo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio .

La III commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica esprime parere favorevole.

Gela, 30/08/2017

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Il Presidente <i>[Signature]</i> | Vice Presidente <i>[Signature]</i> | I Componenti <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|



**COMUNE DI
GELA**

REGOLAMENTO

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n° 106 del 30 Agosto 2017)

| | |
|---|---|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento | 3 |
| Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata..... | 3 |
| Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda..... | 3 |
| Articolo 4 - Importi dovuti | 3 |
| Articolo 5 - Perfezionamento della definizione..... | 4 |
| Articolo 6 - Diniego della definizione..... | 5 |
| Articolo 7 - Sospensioni termini processuali..... | 5 |
| Articolo 8 - Entrata in vigore..... | 5 |



Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Tributario.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge n. 96/2017.

Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Gela per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARI, la TASI

b) i Concessionari INPA S.P.A. e A & G S.P.A., per quanto attiene la TOSAP e l'I.C.P. (imposta di pubblicità) ed la D.P.A. (diritto sulle pubbliche affissioni).

Articolo 3 - *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (e concessionario per l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 - *Importi dovuti*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;

b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Riscossione Sicilia S.p.a.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5-Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 20 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 novembre 2017;



c) il 20% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 dicembre 2017;

d) il 20 % dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6–Diniego della definizione

1. Il comune notifica l'eventuale rigetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e comunque non oltre il 31 luglio 2018, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7–Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8–Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.